

85.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 — Articolo 5, emendamenti e subemendamento)	7
Missioni vevoli nella seduta del 23 gennaio 2002	3	(Sezione 3 — Articolo 6 ed emendamenti) .	17
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 — Articolo 7 ed emendamenti) .	18
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 — Articolo 8, emendamenti e subemendamenti)	18
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 6 — Articolo 9, emendamenti e subemendamenti)	20
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5	(Sezione 7 — Emendamento accantonato nella seduta del 22 gennaio)	20
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 8 — Ordini del giorno)	21
Atti di controllo e di indirizzo	5	Disegno di legge n. 1785	23
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	23
Progetti di legge nn. 1696-978-1435	6	(Sezione 2 — Articolo 1)	23
(Sezione 1 — Articolo 4 ed emendamenti) .	6	(Sezione 3 — Articolo 2)	23
		(Sezione 4 — Articolo 3 ed emendamento) .	24
		(Sezione 5 — Articolo 4)	24
		Interrogazioni a risposta immediata	25

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 1 – Truppe italiane dell'ISAF in Afghanistan)	25	(Sezione 6 – Rincari dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli – II)	27
(Sezione 2 – Manifestazione di protesta contro il disegno di legge sull'ingresso di extracomunitari in Italia)	25	(Sezione 7 – Rincari dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli – III)	28
(Sezione 3 – Risarcimento dei danni alle vittime del disastro di Linate)	26	(Sezione 8 – Innalzamento dei livelli di sostanze inquinanti nell'atmosfera)	28
(Sezione 4 – Posizione dell'Italia sulla proposta di regolamento relativa all'igiene dei prodotti alimentari)	26	Interrogazioni	30
(Sezione 5 – Rincari dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli – I)	27	(Sezione 1 – Poteri del Garante della concorrenza e del mercato)	30
		(Sezione 2 – Regime di pubblicità del processo)	30

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 gennaio 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Naro, Paoletti Tangheroni, Pisanu, Piscitello, Possa, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scajola, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Azzolini, Emerenzio Barbieri, Gerardo Bianco, Brugger, Cicu, Contento, Detomas, Fiori, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Malgieri, Manzini, Martinat, Martino, Mastella, Mauro, Naro, Paoletti Tangheroni, Pisanu, Piscitello, Rivolta, Scherini, Sospiri, Tremaglia, Tremonti, Valducci, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 gennaio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: « Modifica all'articolo 2 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela del diritto al benessere » (2201);

CENTO: « Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione » (2202);

CENTO: « Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, a 361, in materia di ineleggibilità » (2203);

GAZZARA: « Disposizioni in materia di personale dipendente da pubbliche amministrazioni » (2204);

D'AGRÒ: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie che comportano trombofilie » (2205);

TUCCI: « Ordinamento della professione di Avvocato pubblico » (2206);

PAROLO: « Disposizioni in materia di lavori pubblici » (2207);

CALZOLAIO: « Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero » (2208);

CALZOLAIO: « Disposizioni in materia di riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero » (2209);

RUZZANTE: « Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace » (2210);

GAMBA ed altri: « Disciplina dell'attività di acconciatore » (2211);

PERLINI ed altri: « Modifica dell'articolo 2110 del codice civile, in materia di infortuni, malattie, gravidanza e puerperio nei rapporti di lavoro » (2212);

PERLINI: « Modifica all'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di accertamento della permanenza di talune disabilità fisiche e mentali » (2213).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Stucchi ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

STUCCHI: «Nuove norme per il reclutamento del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado» (1620).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazioni di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PRESTIGIACOMO: «Norme in materia di trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie» (595) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XI;*

CARRARA: «Istituzione del tribunale di Sant'Agata di Militello» (1688) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BUEMI ed altri: «Modifica all'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati» (2134) *Parere della I Commissione;*

BUEMI ed altri: «Norme in materia di stato giuridico dei magistrati e di separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti» (2154) *Parere della I Commissione;*

S. 375. — Senatori FASSONE ed altri: «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilita-

zione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali» (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2189) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.*

VI Commissione (Finanze):

MOLINARI: «Incentivi fiscali alle imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione» (985) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994», le relazioni di inchiesta relativa ad incidenti aerei.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 13 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al secondo semestre 2000, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli che usufruiscono del sussidio di disoccupazione e quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità (doc. XLIX, n. 1).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prima relazione in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso, riferita al primo semestre 2001 (doc. LII, n. 1).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante « Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio », la relazione, riferita all'anno 2001, sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni nell'archivio informatico (doc. LIV, n. 1).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura, del prefetto dottor Genaro MONACO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla II Commissione permanente (Giustizia).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi auto-prodotti (75).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 febbraio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 gennaio 2002, pagina 29, seconda colonna, trentatreesima riga, sono soppresse le parole da: da emanarsi, sino alla fine del periodo.

**PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO
DELLA DIRIGENZA STATALE E PER FAVORIRE LO SCAM-
BIO DI ESPERIENZE E L'INTERAZIONE TRA PUBBLICO E
PRIVATO (1696-978-1435)**

(A.C. 1696 - Sezione 1)

ARTICOLO 4
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Norme in materia di incarichi presso enti,
società ed agenzie).*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali ed interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli

ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*(Norme in materia di incarichi presso enti,
società ed agenzie).*

Sopprimerlo.

* **4. 3.** Franceschini, Bressa.

Sopprimerlo.

* **4. 6.** Mascia, Russo Spina.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 1. Bressa.

Sopprimere il comma 2.

* 4. 2. Bressa.

Sopprimere il comma 2.

* 4. 7. Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Decorso il predetto termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono decaduti. In tale caso, nelle more dell'effettuazione delle nuove nomine, si applicano le disposizioni sulla prorogatio di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

4. 5. Nespoli, Coronella.

(A.C. 1696 - Sezione 2)

ARTICOLO 5
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 23-bis. - *(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).* - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da

quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.

2. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i tre anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera *a*) del comma 4.

6. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

7. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

8. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo ».

2. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza ».

3. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sopprimerlo.

5. 14. Franceschini, Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: amministrativi e contabili.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole: amministrativi e contabili.

5. 17. Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: soggetti privati,

5. 23. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o privati.

5. 22. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 2, sostituire le parole da: , fatta salva fino alla fine del comma, con le seguenti: nei soli motivati e specifici casi in cui il collocamento in aspettativa non incida negativamente sulle esigenze di efficienza dell'organizzazione giudiziaria.

5. 18. Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, sopprimere il comma 3.

5. 24. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

5. 50. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 4, alinea, sopprimere le parole: privati o.

5. 26. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.

5. 25. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, sopprimere il comma 6.

5. 28. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 9, sopprimere le parole: o privati.

5. 27. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

5. 30. Mascia, Russo Spena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — (Vicedirigenza). — 1. I dirigenti possono delegare, con atto scritto, al personale laureato appartenente alle posizioni apicali non dirigenziali, parte delle competenze di cui all'articolo 17. I funzionari delegati acquistano la qualifica di vicedirigenti, per la durata della delega, e godono di un'indennità accessoria stabilita dalla contrattazione collettiva »

5. 21. Nespoli, Coronella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

ART. 17-bis. (Vicedirigenza). 1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita l'area contrattuale della vicedirigenza, il cui personale svolge funzioni di diretta collaborazione con il dirigente, di sua sostituzione, di direzione di unità organiche di particolare rilevanza o compiti di natura tecnica di particolare rilievo. A tale personale possono essere delegate dai dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. Nell'area della vicedirigenza viene inserito il personale assunto tramite concorsi per partecipare ai quali è necessario il possesso del diploma di laurea. In prima applicazione, nell'area della predirigenza è inserito il personale proveniente da qualifiche appartenute alle ex carriere direttive dei rispettivi ordinamenti ed il personale assunto tramite concorsi per partecipare ai quali era necessario il possesso del diploma di laurea.

3. Con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dopo l'entrata in vigore

del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, sono stabiliti l'ordinamento dell'area della predirigenza e l'accesso alla medesima area da parte di personale in possesso di diploma di laurea che, pur non ricompreso nel comma 2, svolge le funzioni indicate nel comma 1 o ne ha avuto il riconoscimento a seguito di decisioni giurisdizionali.

4. Le disposizioni del presente articolo, che non si applicano al personale docente dei comparti scuola ed alta formazione e specializzazione artistica e musicale né al personale professionale del servizio sanitario nazionale, hanno effetto a partire dai contratti collettivi di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005; l'ARAN realizza tutti gli adempimenti necessari per la loro corretta e tempestiva attuazione. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in complessivi euro 18.170.354 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'economia e delle finanze.

5. 5. Carrara, D'Alia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 70.
DEL GOVERNO

All'emendamento 5. 70, capoverso ART. 17-bis, comma 2, dopo le parole: articolo 1, comma 2, aggiungere le seguenti: ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città-metropolitane,

0. 5. 70. 1. Cè, Fontanini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. (Vicedirigenza) – 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a quelle equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 70. (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, mediante atto d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica può essere istituita un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » dei rispettivi comparti e categorie equiparate. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza.

ART. 17-ter. (Inquadramento in soprannumero della dirigenza) - 1. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, determinato nella misura di 734,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. 41. Carrara, D'Alia, Anedda, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, mediante atto d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica può essere istituita un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » dei rispettivi comparti e categorie equiparate. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, determinato nella misura di 689,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. 42. Carrara, D'Alia, Anedda, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis. (Vicedirigenza) - 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, e nell'ambito delle risorse economiche complessive destinate ai rinnovi contrattuali dell'arco temporale

2000-2005 è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la separata area contrattuale della vicedirigenza nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale appartenente alle posizioni C2, C3 e C3S o equivalenti delle suddette amministrazioni pubbliche, già inquadrato nelle qualifiche VIII e IX del pregresso ordinamento e/o nelle ex carriere direttive, ovvero che abbiano comunque maturato complessivamente almeno cinque anni di servizio nelle predette posizioni, ex qualifiche e/o carriera direttiva. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della funzione pubblica provvede ad individuare ulteriori categorie professionali aventi titolo al suddetto inquadramento. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle loro competenze.

5. 12. Maceratini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — (Vicedirigenza). — 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando in materia le attribuzioni di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, idonee a dare attuazione alle presenti disposizioni e nell'ambito delle risorse economiche complessive destinate ai rinnovi contrattuali dell'arco temporale 2000-2005, è istituita l'area vicedirigenziale nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » dei rispettivi comparti e categorie equiparate. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale

della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. »

5. 31. D'Alia, Mazzoni, Volontè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — 1. Anche in ottemperanza alle previsioni di cui alla legge n. 190 del 1985, la contrattazione collettiva del comparto ministeri individua, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, nella quale è compreso il personale munito di idonea laurea, appartenente alle posizioni C2-C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità nelle predette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso all'ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a quelle equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN. »

5. 8. Carrara, Anedda, Migliori, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

ART. 17-bis (Vice dirigenza). 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, regolamentandone gli aspetti retributivi, nella quale viene inquadrato il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 », con almeno cinque anni di anzianità nella rispettiva posizione. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, al personale che ricopra, nell'ambito delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, posizioni equivalenti a quelle indicate nel comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27. L'equivalenza delle posizioni e i criteri di applicazione sono definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla prima tornata contrattuale definita dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. 3. Carrara, Anedda, Cristaldi, D'Alia, Fontanini, Migliori, Nespoli, Menia, Geraci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-bis. — (Vicedirigenza). — 1. La contrattazione collettiva del comparto mi-

nisteri disciplina l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 ». In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato in possesso degli altri requisiti richiesti. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a quelle equivalenti alle posizioni « C2 » e « C3 » del comparto ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN.»

5. 16. Lusetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-bis. — (Vicedirigenza). — 1. Al personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » del comparto ministeri, ed equivalenti altri comparti del pubblico impiego, è attribuita la qualifica vicedirigenziale. Al predetto personale i dirigenti possono delegare, con atto scritto, parte delle competenze di cui all'articolo 17. I vicedirigenti godono di un'indennità accessoria stabilita dalla contrattazione collettiva ».

5. 20. Nespoli, Coronella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente: ART. 17-bis. (*Predirigenza*). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita l'area della predirigenza, nella quale è inquadrato il personale assunto tramite concorsi per partecipare ai quali era necessario il possesso del diploma di laurea. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato, proveniente dalle precedenti carriere direttive dei rispettivi ordinamenti. Il rapporto di lavoro del personale predirigenziale è regolato dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro che, per il biennio 2002-2003, disporrà delle risorse economiche già individuate dalle leggi finanziarie e dagli accordi vigenti. I dirigenti possono delegare ai predirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. Le disposizioni del presente articolo, che non si applicano al personale docente dei comparti scuola ed alta formazione e specializzazione artistica e musicale né al personale professionale del servizio sanitario nazionale, hanno effetto a partire dai contratti collettivi di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005; l'ARAN realizza tutti gli adempimenti necessari per la loro corretta e tempestiva attuazione. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

5. 6. Carrara, D'Alia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis. - 1. In conformità a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando in materia le attribuzioni di regioni, province, comuni, comunità mon-

tane e città metropolitane, idonee a dare attuazione ai principi esposti, è istituita la categoria dei quadri ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile, nella quale è inquadrato, con la qualifica di quadro, il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » dei rispettivi comparti e categorie equiparate, oltre a quelli della posizione « C1 » per i quali l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla predetta legge n. 190 del 1985. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale di cui al primo periodo. I quadri fungono da raccordo tra la dirigenza ed il restante personale. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali, i dirigenti possono delegare ai quadri parte delle competenze di cui all'articolo 17.

* **5. 7.** Carrara, Anedda, Migliori, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis. - 1. In conformità a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando in materia le attribuzioni di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, idonee a dare attuazione ai principi esposti, è istituita la categoria dei quadri ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile, nella quale è inquadrato, con la qualifica di quadro, il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » dei rispettivi comparti e categorie equiparate, oltre a quelli della posizione « C1 » per i quali l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla predetta legge n. 190 del 1985. In sede di prima applicazione la disposizione

si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale di cui al primo periodo. I quadri fungono da raccordo tra la dirigenza ed il restante personale. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali, i dirigenti possono delegare ai quadri parte delle competenze di cui all'articolo 17.

* **5. 35.** Degennaro, D'Alia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione ed il personale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in servizio da almeno venticinque anni nella ex carriera direttiva, incaricato della reggenza di uffici per almeno dieci anni ed idoneo a concorso per dirigente in base a graduatoria pubblicata negli ultimi cinque anni, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile.

5. 40. Nicolosi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. — 1. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassor-

bibile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante gli stanziamenti previsti per la contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche..

5. 32. D'Alia, Mazzoni, Volontè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis. — 1. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile. Gli enti pubblici non economici interessati trasferiscono le risorse economiche già destinate a tale personale nell'ambito delle disponibilità dei fondi utilizzati per la retribuzione dei dirigenti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente.

5. 11. Carrara, Anedda, Migliori, Menia, Geraci, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — 1. Il personale delle amministrazioni dello Stato che alla data del 1° gennaio 1991 rivestiva la IX qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo ad esaurimento, ai fini giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 1993. Lo stesso personale conserva l'anzianità di servizio riconosciuta e non riassorbibile. ».

5. 37. Fiori.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 13.** Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 29.** Mascia, Russo Spina.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

«2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti e le aree della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. In ogni caso, costituiscono separate ed autonome aree contrattuali, come individuate nel comma 2-bis, il personale dirigenziale e predirigenziale, il personale tecnico professionale e scientifico, i quadri. Agli accordi che definiscono i comparti e le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6.»

2-bis. Gli accordi collettivi di cui al comma 2 sono realizzati nell'ambito della seguente classificazione:

a) aree contrattuali del personale dirigenziale e predirigenziale: personale con qualifica dirigenziale di prima e seconda fascia; personale con qualifiche predirigenziali, appartenente alle ex carriere direttive o assunto a seguito di concorsi pubblici per partecipare ai quali era necessario il possesso almeno del diploma di laurea; tale personale è suddiviso in due fasce;

b) aree contrattuali del personale professionale e scientifico: personale destinatario del decreto legislativo n. 502 del 1992, appartenente alle professionalità mediche, veterinarie e professionali; professionisti degli enti pubblici non economici; ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca; dirigenti scolastici; personale laureato di altri comparti at-

tualmente inquadrato in profili nell'ambito dei quali è prevista l'attività professionale tipica.»

5. 4. Carrara, Anedda, Cristaldi, Migliori, Menia, Geraci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I dirigenti, con provvedimento motivato, possono delegare per un periodo di tempo determinato alcune delle competenze attribuite a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate o che svolgano funzioni professionali specialistiche nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Il contratto collettivo di lavoro della dirigenza area I° determina il relativo trattamento economico accessorio.

5. 1. Grandi.

Al comma 3, dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: , economici e non,

5. 37. Mazzoni, D'Alia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola: « personale » sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione dell'area dirigenziale, ».

5. Il comma 9 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.

6. All'articolo 43, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « o nell'area » sono soppresse.

7. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le aree dirigenziali il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, non inferiore al 5 per cento, si calcola sul solo dato associativo. ».

5. 15. Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 3. Il personale delle amministrazioni pubbliche che rivesta da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale e che abbia prestato almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva è inquadrato nella dirigenza. »

5. 2. Gazzara.

(A.C. 1696 - Sezione 3)

ARTICOLO 6
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta sca-

denza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'Amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo ».

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle Amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole « o di fuori ruolo », sono inserite le seguenti: « o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).

Sopprimerlo.

6. 1. Franceschini, Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sopprimere il comma 2.

6. 2. Mascia, Russo Spina.

(A.C. 1696 – Sezione 4)

ARTICOLO 7
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali).

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti o organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali).

Sopprimerlo.

7. 1. Franceschini, Bressa.

Sopprimere il comma 3.

7. 3. Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: a tre anni con le seguenti: a dodici mesi.

7. 4. Mascia, Russo Spena.

(A.C. 1696 – Sezione 5)

ARTICOLO 8
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Disposizioni di attuazione).

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a), 6 e 7 della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure attuative delle stesse norme.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono disciplinate le modalità di passaggio dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico ai ruoli delle singole amministrazioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Disposizioni di attuazione).

Sopprimerlo.

8. 2. Franceschini, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono individuati *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono definite le modalità e le procedure attuative degli articoli 1, comma 5, lettera a), 6 e 7 della presente legge.

8. 1. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 5.
DEL GOVERNO

All'emendamento 8.5, sostituire le parole da: per la funzione pubblica *fino alla fine del comma con le seguenti:* competente, sentito il Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dirigenti per ciascuna amministrazione dello Stato.

0. 8. 5. 1. (ex 0. 1. 31. 2.) Bressa, Amici, Boccia, Ruzzante, Boato.

All'emendamento 8.5, comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, *inserire le seguenti:* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *e aggiungere, in fine, il seguente periodo.* ; alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

0. 8. 5. 2. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22.

8. 5. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: regolamento *fino a:* in vigore della presente legge, *con le seguenti:* il contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. 3. Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

Al comma 2, dopo le parole: in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali di categoria,

8. 4. Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

(A.C. 1696 – Sezione 6)

ARTICOLO 9
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Abrogazioni).

1. È abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

*(Abrogazioni).**Sopprimerlo.*

* 9. 1. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* 9. 4. Bressa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 3.
DEL GOVERNO

All'emendamento 9.3 del Governo, comma 2, sostituire le parole: Il regolamento con le seguenti: I regolamenti

0. 9. 3. 1. Bressa, Amici, Boccia, Ruzante.

All'emendamento 9.3, del Governo sopprimere il comma 2.

0. 9. 3. 2. La Commissione.

(Approvato)*Sostituirlo con il seguente:*ART. 9. *(Abrogazioni e norma finale).* –

1. È abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 4, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.

9. 3. Governo.

(Approvato)**(A.C. 1696-A – sezione 7)**

EMENDAMENTO ACCANTONATO NELLA
SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2002

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. *(Delega di funzioni dei dirigenti).* – 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi

di lavoro definiscono criteri generali per la determinazione del relativo trattamento economico accessorio ».

01. 04. Bressa.

(Approvato ad eccezione dell'ultimo periodo)

(A.C. 1696 – sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha attuato già da molto tempo un processo di decentramento delle funzioni attraverso le agenzie provinciali;

i direttori delle suddette agenzie provinciali sono chiamati ad espletare funzioni quali quelle di rappresentanza dell'Istituto sul territorio con responsabilità diretta nelle pubbliche relazioni con le istituzioni locali, di gestione del personale dell'agenzia, di unici responsabili del procedimento e provvedimento relativi a tutte le prestazioni, nonché di responsabile dei risultati in termini di qualità e quantità delle prestazioni gestite;

i direttori delle agenzie provinciali sono attualmente inquadrati nelle posizioni apicali delle qualifiche funzionali,

impegna il Governo

a valutare in modo specifico la posizione del personale di area predirigenziale appartenente all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in particolare di quello con funzioni di direttore delle agenzie provinciali.

9/1696/1. Oricchio, Paniz.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1696-A, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato,

impegna il Governo

a valutare la posizione dei coordinatori centrali e regionali degli enti pubblici non economici in possesso della laurea in ingegneria o architettura e di incarico formale di coordinamento attribuito a seguito di selezione concorsuale; con particolare riguardo al conferimento delle medesime qualifiche dirigenziali previste in ciascun ente.

9/1696/2. Cozzi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1696-A;

premesso che:

l'Istituto della vicedirigenza migliora l'efficienza della pubblica amministrazione e permette una più efficace integrazione dell'Italia nell'Unione europea, nell'ambito della quale sarà sempre maggiore e necessario lo scambio di funzionari qualificati e muniti di elevata professionalità;

il suddetto istituto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto per la sua attuazione si utilizzano, in modo diverso, le stesse risorse già stanziare per il trattamento economico dei funzionari interessati, anche con riferimento ai rinnovi contrattuali del periodo 2002-2005;

la norma relativa a tale personale rappresenta un legittimo riconoscimento e gli eventuali costi finanziari appaiono contenuti e bilanciati da meccanismi di recupero, nonché da una prevedibile maggiore efficienza della pubblica amministrazione per gli effetti positivi e motivazionali sul personale interessato;

parte del personale delle pubbliche amministrazioni è impiegato in funzioni dirigenziali da anni ed è stato penalizzato dall'accavallarsi di norme ad esso sfavorevole,

impegna il Governo

a prevedere, anche mediante apposite iniziative normative, l'applicazione della suddetta norma anche al personale degli enti locali privi della dirigenza, appartenenti alla qualifica « D » al quale siano attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9/1696/3. Stucchi.

La Camera,

premessi:

che le modificazioni che il Governo intende operare sul tessuto organizzativo pubblico devono essere assistite da professionalità in grado di recepire e tradurre in atto le spinte di modernizzazione del Paese;

considerato

che per la suesposta finalità il disegno di legge in esame prevede anche lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

ritenuto

tuttavia, che, nella fase transitoria, sia opportuno richiamarsi a capacità operative che risalgano ad esperienze consolidate onde evitare che nelle more della piena attuazione della legge, possa mancare l'apporto di personale di comprovata capacità e di adeguata formazione professionale, con ciò salvaguardando nell'interesse pubblico un patrimonio di grande valore sociale costituito da un adeguato numero di dirigenti statali da poco tempo collocati a riposo e in procinto di raggiungere l'età della pensione di vecchiaia;

ritenuto

pertanto opportuno e necessario consentire l'elevazione, per un arco di tempo limitato, dell'età pensionabile;

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti tendenti a consentire, a decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2002, l'elevazione dell'età pensionabile in modo che i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici possano rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

9/1696/4. Antonio Barbieri.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 10 FEBBRAIO 1998 (1785)

(A.C. 1785 - sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35.920 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

(A.C. 1785 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la muta assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

(A.C. 1785 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità

a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

(A.C. 1785 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 36.151,98 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: 36.151,98 euro fino a: per l'anno 2001 con le seguenti: 35.920 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

3. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1785 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Truppe italiane dell'ISAF in Afganistan)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni giorni operano sul territorio afgano reparti delle forze armate italiane nell'ambito dell'Isaf, l'*International security assistance force*, sulla base della risoluzione 1386 del Consiglio di sicurezza dell'Onu;

dell'Isaf fanno parte unità militari appartenenti a diciotto Paesi, sotto il comando del maggiore generale McColl del *British Army*;

l'Isaf si trova in Afghanistan sulla base del *Military technical agreement* sottoscritto dal brigadiere generale McColl e dal Ministro dell'interno del Governo provvisorio dell'Afghanistan, creato sulla base degli accordi di Bonn del 5 dicembre 2001;

l'articolo 4, lettera h, del suddetto *Military technical agreement* recita testualmente: « *Coalition forces are those national military elements of the US-led international coalition prosecuting the »War on Terrorism« within Afghanistan. The Isaf is not part of the Coalition forces* » (« Le *Coalition forces* sono quelle unità militari nazionali della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti che conduce la »guerra al terrorismo« all'interno dell'Afghanistan. L'Isaf non fa parte delle *Coalition forces* »);

dall'articolo 4 del *Military technical agreement* si evince pertanto chiaramente, secondo l'interrogante, che le forze partecipanti all'Isaf si trovano in Afghanistan nell'ambito di una operazione diversa da quella denominata « *Enduring freedom* », alla quale l'Italia partecipa sulla base del decreto-legge 1° dicembre 2001;

è pertanto evidente, secondo l'interrogante, che le truppe italiane dell'Isaf stanno attualmente operando senza alcuna copertura giuridica e senza che le spese connesse abbiano ottenuto dal Parlamento la necessaria autorizzazione —:

se il Governo sia consapevole di quanto evidenziato dall'interrogante e se non intenda porre immediatamente rimedio alla situazione venutasi a creare.

(3-00590)

(22 gennaio 2002)

(Sezione 2 – Manifestazione di protesta contro il disegno di legge sull'ingresso di extracomunitari in Italia)

CÈ, ERCOLE, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RO-

DEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella manifestazione del 19 gennaio 2002, organizzata da diverse associazioni per protestare contro il disegno di legge del Governo relativo alla regolamentazione dell'ingresso di cittadini extracomunitari in Italia, e alla quale hanno partecipato numerosi *leader* politici del centro sinistra, risultano essere state presenti molte persone extracomunitarie clandestine —:

se il Ministro interrogato intenda intervenire, all'interno delle vigenti normative, per applicare quanto previsto dalla legge nei confronti dei soggetti clandestini eventualmente individuati nella manifestazione. (3-00596)

(22 gennaio 2002)

(Sezione 3 — Risarcimento dei danni alle vittime del disastro di Linate)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÉ, SCALIA, SELVA, SERENA,

STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO, ZACCHERA. — *Ai Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere:

quali provvedimenti straordinari e concreti siano stati assunti, in sede governativa, al fine di risarcire i parenti e gli eredi delle numerose vittime del gravissimo disastro avvenuto all'aeroporto di Linate di Milano, l'8 ottobre 2001.

(3-00597)

(22 gennaio 2002)

(Sezione 4 — Posizione dell'Italia sulla proposta di regolamento relativa all'igiene dei prodotti alimentari)

REALACCI e MARCORA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

è in discussione, all'interno del gruppo degli esperti veterinari (sanità pubblica) presso il Consiglio dei ministri dell'Unione europea, il testo della proposta di regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari, al fine di definire una posizione comune del Consiglio;

l'Italia, attraverso gli esperti del ministero della salute, si affianca all'Inghilterra sostenendone le riserve sulle deroghe per il mercato locale e le produzioni tradizionali e sulla loro concessione;

al contrario, la Commissione agricoltura del Parlamento europeo nel suo parere ha approvato una serie di emendamenti migliorativi dalla proposta della Commissione, tra cui alcuni che mirano a concedere deroghe nell'applicazione dell'*Hazard Analysis and critical control point* (Haccp) e delle norme sanitarie per i prodotti tipici e che specificano i compiti degli Stati membri nell'applicazione di tale deroga;

è assurdo che sia proprio l'Italia, che tanto ha fatto per l'istituzione delle deroghe e tanto se ne è giovata, a muovere questa guerra al provvedimento;

saranno centinaia i prodotti a rischio, dal lardo di Colonnata al ravaggiolo; dal marzolino al formaggio di fossa;

sarà vanificato il lavoro di chi perpetua antiche tradizioni eno-gastronomiche e di chi contrasta gli effetti omologanti della globalizzazione con la cultura della tipicità;

avremmo conseguenze non solo sulla qualità dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole o sulle capacità competitive dell'agricoltura del nostro Paese: piccoli e preziosi centri rurali o montani che grazie a queste attività, sono in grado di scongiurare la minaccia dello spopolamento rischierebbero di veder fuggire le nuove generazioni. Né serve ripetere quale importanza per la salute del territorio e per il turismo italiano ricoprono le piccole comunità —:

quali iniziative si intendano intraprendere in sede comunitaria per difendere le deroghe nell'applicazione dell'*Hazard Analysis and critical control point* (Haccp) e delle norme sanitarie per i prodotti tipici e tradizionali italiani e contribuire alla definizione di una posizione comune del Consiglio dei ministri dell'Unione europea che non penalizzi tali produzioni. (3-00591)

(22 gennaio 2002)

(Sezione 5 – Rincari dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli – I)

PERETTI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le avverse condizioni meteorologiche di queste ultime settimane, caratterizzate da basse temperature, gelate, assenza di nevicate e di precipitazioni ha compromesso il raccolto di stagione di tutta l'agricoltura italiana;

l'assenza di pioggia sta minacciando anche le produzioni primaverili ed estive, in primo luogo quelle di cereali, e la

produzione di piante ornamentali coltivate a campo aperto, mentre è già scattato l'allarme per gli oliveti e per le produzioni viticole;

le associazioni di categoria hanno già quantificato i danni subiti dai produttori in circa trecento milioni di euro;

la riduzione delle produzioni ortofrutticole, causata dal gelo e dalla siccità, ha determinato un rincaro generalizzato dei prezzi che, secondo uno studio dell'Ismea, tendono a triplicare nel passaggio dall'azienda agricola al mercato all'ingrosso e a raddoppiare dall'ingrosso al dettaglio, paventando il rischio di fenomeni speculativi;

il forte rincaro dei prezzi non trova, peraltro, giustificazione quando riguarda prodotti già raccolti, che non hanno risentito quindi del maltempo, e prodotti immagazzinati o addirittura congelati;

sono in corso in ben undici procure italiane numerose indagini che hanno come oggetto ipotesi di aggio e truffa aggravata da parte di dettaglianti e grossisti;

la maggiore spesa annuale per le famiglie italiane, conseguente ai forti rincari dei prezzi ortofrutticoli, è stata quantificata dalle associazioni dei consumatori in circa 899 euro —:

quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intenda adottare al fine di calmierare i rincari dei prezzi di frutta e verdura e se siano stati individuati dei meccanismi in grado di evitare in futuro analoghe situazioni. (3-00592)

(22 gennaio 2002)

(Sezione 6 – Rincari dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli – II)

MONTECCHI, RAVA e GAMBINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni si è registrata una impennata dei prezzi al consumo dei pro-

dotti ortofrutticoli che non può essere giustificata — almeno per gran parte dei prodotti — o può essere solo in parte giustificata dalle condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli alla produzione agricola;

gli aumenti hanno infatti riguardato anche produzioni che già si sono esaurite da mesi come quelle di pere, mele, aglio e zucche che già sono stati raccolti e immagazzinati;

le componenti della filiera ortofrutticola — coltivatori, grossisti, grande distribuzione e dettaglianti — continuano a palleggiarsi le responsabilità senza porre mano al coordinamento che sarebbe necessario per fronteggiare il fenomeno —:

se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per accertare le cause degli aumenti, colpire eventuali fenomeni speculativi, anche a tutela dei soggetti della filiera ortofrutticola che agiscono correttamente e, soprattutto, tutelare i consumatori che sono le uniche vittime sicuramente incolpevoli. (3-00593)

(22 gennaio 2002)

(Sezione 7 — Rincari dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli — III)

ALFREDO VITO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che: notevole è il rialzo dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, che non può essere completamente giustificato dalle gelate e dalla siccità che ha colpito le nostre campagne, in quanto sono rincarati anche prodotti già immagazzinati prima del verificarsi dell'andamento climatico negativo;

è normale che in inverno la temperatura possa scendere sotto zero e che quindi non possono escludersi comportamenti speculativi che hanno causato notevoli disagi ai consumatori —:

quali misure il Governo abbia adottato ed intenda adottare per scoraggiare

eventuali comportamenti speculativi, al fine di evitare fenomeni dannosi per i cittadini e per l'economia nazionale.

(3-00594)

(22 gennaio 2002)

(Sezione 8 — Innalzamento dei livelli di sostanze inquinanti nell'atmosfera)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la perdurante mancanza di precipitazioni atmosferiche di queste settimane viene considerata la causa dell'innalzamento dei livelli di sostanze inquinanti in molte città italiane, in particolare le polveri sottili (Pm 10), monossido di carbonio e biossido di azoto;

la situazione di emergenza, derivante dalla continua immissione in atmosfera di gas di scarico dei veicoli e degli impianti di riscaldamento la cui concentrazione non è stata mitigata dalla pioggia e dal vento, ha messo in allarme le amministrazioni locali in molte città d'Italia;

gli interventi proposti appaiono tardivi, poco efficaci e limitati alla sola gestione dell'emergenza, mentre il problema dell'inquinamento atmosferico e degli effetti dannosi per la salute dei cittadini sono noti da tempo;

da tempo l'Organizzazione mondiale della sanità fornisce stime e dati sull'incidenza degli agenti inquinanti sulle malattie respiratorie e cardiovascolari, chiedendo drastici interventi per la soluzione del problema;

i soggetti maggiormente danneggiati da questa assurda situazione sono quelli più deboli, anziani e bambini, ai quali è di fatto preclusa la possibilità di uscire dalla propria abitazione senza andare incontro a pericolose conseguenze;

è necessario e non derogabile modificare le strategie di mobilità urbana, po-

nendo in essere misure per la riduzione dell'uso del mezzo privato e per il potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico e quelli a basso impatto ambientale;

gli studi del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla mobilità sostenibile forniscono, già da ora, indicazioni precise sulle misure da adottare a medio e lungo termine a tutela della salute dei cittadini e per il miglioramento della qualità della mobilità e della vita nelle aree urbane;

la legge finanziaria approvata dal Governo non sembra fornire adeguate risorse agli interventi necessari, con modesti

stanziamenti per la legge sul trasporto rapido di massa e per la mobilità ciclistica;

gli atti del Governo in materia di infrastrutture e trasporti emanati fino ad ora sembrano voler proseguire una politica della mobilità che privilegia il trasporto su gomma rispetto alle modalità meno inquinanti —:

quali interventi intenda adottare il Ministro interrogato per garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione come diritto fondamentale e che non può essere messo in secondo piano rispetto ad altre esigenze. (3-00595)

(22 gennaio 2002)

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Poteri del garante della concorrenza e del mercato)

A)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le cosiddette autorità amministrative indipendenti hanno generato un significativo mutamento del quadro istituzionale;

è stato messo in rilievo che risultano attribuite alle autorità garanti funzioni che, per la natura della materia ad esse affidate, finiscono per assimilare dette autorità ad un giudice, dando vita a quelle che ormai, con neologismo significativo, vengono chiamate « paragiurisdizioni », e cioè giurisdizioni parallele e concorrenti che, in realtà, fanno pensare alla figura del « giudice speciale »;

in alcuni casi pare sovrapporsi all'azione del giudice ordinario il potere attribuito al Garante della concorrenza e del mercato;

a titolo esemplificativo, è sufficiente ricordare che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 75 del 1992 riconosce al soggetto che ritenga di essere stato indotto in errore dalla pubblicità ingannevole del concorrente di ricorrere anche al Garante della concorrenza e del mercato, oltre che al giudice ordinario, se la pubblicità integra un titolo di slealtà concorrenziale, mentre l'articolo 12 della legge n. 287 del 1990 riserva al garante il potere d'intervento anche d'ufficio;

in entrambi i casi delineati e ricordati sono rinvenibili possibili interferenze fra la tutela giurisdizionale assicurata dal giudice amministrativo ai termini dell'articolo 33 della legge n. 287 del 1990 ed il giudice ordinario, corte d'appello in unico grado;

non a caso la dottrina ha elegantemente parlato di « sofisticati strumenti elusivi del divieto di introduzione di giudici speciali » —:

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che il Garante, come sembra fondatamente temere la dottrina, si configuri illegittimamente in guisa di « giudice speciale » ed al fine di evitare pericolose commistioni e sovrapposizioni di competenze. (3-00046)

(28 giugno 2001).

(Sezione 2 – Regime di pubblicità del processo)

B)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giudice torinese dell'udienza preliminare, dottoressa Silvana Podda, ha pronunciato una ordinanza che, in contrasto con il codice di procedura penale, stabilisce che i processi celebrati con il rito abbreviato debbano avere carattere di pubblicità anche se gli imputati non ne facciano richiesta;

la questione è di grande rilevanza atteso che, da una parte, il principio della pubblicità è essenziale in qualunque ordinamento democratico, e, dall'altra, la scelta del rito abbreviato riguarda ormai la maggior parte dei processi penali;

la normativa vigente in materia, pur se recentissima, nell'affidare alla decisione degli imputati il regime di pubblicità del processo, privilegia il diritto del singolo imputato e penalizza un principio (appun-

to quello della pubblicità) di grande rilevanza nel nostro ordinamento processualistico —:

se non ritenga che la decisione del giudice dell'udienza preliminare torinese, dottoressa Silvana Podda, costituisca serio motivo di riflessione per porre mano ad una nuova normativa che restituisca al regime di pubblicità il suo ruolo centrale nell'ambito del processo penale. (3-00047)

(28 giugno 2001)